



UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

Regolamento sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari

Emanato con D.R. n. 136 del 13.06.2006

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento temporaneo, per un periodo minimo di 10 anni, da parte di soggetti esterni pubblici e privati, di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori.
2. Il finanziamento di cui sopra è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra questo Ateneo ed i soggetti che propongono il finanziamento.

Art. 2 - (Finalità)

1. La proposta di finanziamento viene valutata dal Consiglio di Facoltà interessato, dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno per quanto di competenza, in ordine all'interesse dell'Ateneo per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare proposto, nonché alla compatibilità economica del relativo impegno di spesa per il periodo successivo all'estinguersi del finanziamento esterno.

Art. 3 - (Procedura)

1. Il Consiglio della Facoltà interessata delibera in ordine alla destinazione del posto di ruolo per il quale è proposto il finanziamento, nel rispetto della programmazione didattica e dei vincoli normativi e di bilancio.
2. La copertura del suddetto posto di ruolo può avvenire a seguito di nomina per valutazione comparativa, di trasferimento e di chiamata di idoneo.
3. Il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, ognuno per quanto di competenza, deliberano in ordine alla proposta della Facoltà.
4. Al termine dell'iter procedurale, il Direttore Amministrativo comunica al finanziatore proponente l'accettazione della proposta, ed entro un termine predeterminato, le reciproche obbligazioni vengono formalizzate in una convenzione redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento.
5. A seguito dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione, si dà avvio alla procedura di reclutamento.

Art. 4 - (Importo dei finanziamenti)

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 dovranno impegnarsi per un finanziamento di importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che verrà assunto.

2. A tal fine i finanziatori devono dichiarare la disponibilità a corrispondere la somma pari al costo dello stipendio dei primi dieci anni di carriera del personale in questione, in conformità alle tabelle ministeriali che ne stabiliscono il trattamento economico.
3. L'impegno assunto dovrà estendersi all'eventuale adeguamento degli importi garantiti nel limite massimo del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e fiscali. Eventuali maggiori oneri saranno a carico del finanziatore oppure a carico del bilancio di Ateneo.

Art. 5 - (Garanzie)

1. Il pagamento della somma può avvenire in un'unica soluzione o in quote, in numero massimo pari agli anni di finanziamento previsto, da corrispondersi alle date che saranno concordate fra le parti.
2. Nel caso in cui il finanziatore esterno, se privato, scelga di corrispondere il dovuto in rate, dovrà consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto. Il finanziatore è esentato dal presentare la fideiussione nel caso di pagamento rateale ove, all'atto della stipula dell'accordo, versi almeno una quota pari al finanziamento dei primi cinque anni. In questo caso la rimanente quota dovrà essere versata all'inizio del quinto anno. In alternativa potrà essere presentata idonea fideiussione del restante dovuto.
3. La fideiussione dovrà contenere in maniera esplicita l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna, senza beneficio di escussione.
4. Il soggetto finanziatore, se pubblico, non sarà tenuto alla presentazione della fideiussione, ma dovrà comunque fornire con atto formale garanzia delle obbligazioni assunte.
5. Sia la fideiussione che l'atto del soggetto pubblico dovranno contenere la clausola che gli importi garantiti saranno adeguati nel limite massimo del 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e fiscali.

Art. 6 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.